

### **3. AIUTI A FAVORE DELLA VALORIZZAZIONE , PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PRODUZIONE ZOOTECNICA.**

#### **3.1 Amministrazione responsabile.**

Assessorato dell'Agricoltura della Regione Sardegna che, per la gestione amministrativa dei progetti, si potrà avvalere della collaborazione dell'ERSAT o altri Centri e Servizi a ciò delegati.

#### **3.2 Interventi a favore della valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli**

##### **3.2.1 Finalità dell'intervento:**

Differenziare, tutelare, valorizzare e promuovere le produzioni tradizionali, di alta qualità e che presentano reali potenzialità di sviluppo, al fine di aumentare il loro valore aggiunto in vista di un collocamento competitivo nel mercato tradizionale e in nuovi mercati.

##### **3.2.2 Valorizzazione dei prodotti agricoli:**

Investimenti finanziabili:

- attività di studio finalizzate a definire sistemi di rintracciabilità del prodotto.  
La definizione di un sistema di rintracciabilità consiste nello stabilire procedure che individuando e certificando le varie fasi di lavorazione del prodotto, i flussi dei materiali che lo compongono e i soggetti che partecipano al processo produttivo e ne sono responsabili, rendono trasparente e documentata la sua storia.
- attività di studio finalizzate alla definizione degli standard chimico/fisici, organolettici e sensoriali del prodotto ;
- attività di studio finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti e nuove confezioni ;
- realizzazione e registrazione dei marchi collettivi a livello nazionale e comunitario.

Per marchi collettivi nazionali e comunitari si intendono:

- i marchi DOC (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita), IGT (indicazione geografica tipica) disciplinati dalla legge 10 febbraio 1992 n. 164 e dal Reg. CEE 1493/99 e i marchi comunitari per le bevande spiritose disciplinati dal Reg. CE 1576/89;
- i marchi d'origine DOP/IGP/AS come da Reg. CEE 2081/92 e 2082/92;

- marchi di qualità a carattere collettivo secondo i criteri definiti dal R.D. 929/42 e successive modificazioni conformi alla normativa comunitaria, per i quali è garantito il rispetto delle seguenti condizioni:
  1. identificazione di prodotti conformi a norme obiettive e controllabili, che fissano requisiti qualitativi superiori a quelli previsti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale.
  2. non considerare la provenienza geografica quale criterio determinante la qualità.
  3. consentire l'accesso al marchio a tutti i produttori della Comunità senza limitazione geografica se il prodotto è conforme alle medesime norme.
  4. adottare il principio dell'equivalenza dei controlli eseguiti dalle autorità competenti degli stati membri di provenienza dei suddetti prodotti.

Per realizzazione e registrazione dei marchi di origine si intende il completamento o la predisposizione dell'istruttoria per il riconoscimento del marchio D.O.P./I.G.P. (Reg. CEE n. 2081/92), A.S. (Reg. n. 2082/92), o DOC/IGT/DOCG (Legge n. 164/92 e Reg. CE 1493/99), compreso lo studio delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche, delle caratteristiche del logo e l'elaborazione dei disciplinari di produzione e delle relazioni storico-tecniche.

### **3.2.3 Promozione dei prodotti agricoli:**

Investimenti finanziabili :

- attività di divulgazione di cognizioni scientifiche ;
- partecipazione a fiere e manifestazioni simili;
- realizzazione di iniziative in materia di pubbliche relazioni e relative sponsorizzazioni;
- realizzazione di sondaggi di opinione e ricerche di mercato.

Le ricerche di mercato sono da intendersi come attività di studio e di indagine finalizzata a favorire il miglioramento e lo sviluppo delle fasi di produzione, di trasformazione e commercializzazione delle produzioni.

### **3.2.4 Pubblicità dei prodotti agricoli:**

Per pubblicità si intende qualsiasi operazione effettuata attraverso i mezzi di comunicazione di massa, comprese azioni realizzate nei punti vendita, finalizzate ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto. Non sono finanziabili interventi pubblicitari che incidono negativamente sugli scambi in misura contraria al comune interesse ai sensi dell'articolo 87 del Trattato.

Sono finanziabili esclusivamente interventi pubblicitari relativi a:

- produzioni agricole nuove o in eccedenza;
- prodotti di qualità pregiata o di nicchia;

- interventi a favore dello sviluppo delle piccole e medie imprese come definite nel Reg. (CE) n. 70/2001.

In ogni caso gli interventi a favore della pubblicità dovranno essere conformi agli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato a favore della pubblicità dei prodotti agricoli” (Gazzetta delle Comunità Europee C 252/2001).

### **3.2.5 Beneficiari degli aiuti**

Possono beneficiare degli aiuti relativi alla valorizzazione, promozione e pubblicità dei prodotti agricoli i seguenti soggetti:

- imprese agricole di trasformazione costituite **in Cooperative o** in Consorzi di cooperative ;
- consorzi di privati purchè in linea con le disposizioni previste dall'art. 2602 e seguenti del Codice Civile;
- consorzi misti di cooperative e di privati;
- consorzi di tutela a rilevanza nazionale di produzioni sarde costituiti a norma dell'art. 2602 e seguenti del C.C. ;
- singoli operatori iscritti, anche in forma associata, nell'elenco regionale degli operatori biologici ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 220/95, (esclusivamente per le produzioni biologiche).

Si ritengono assimilabili ai suddetti beneficiari le società consortili, in quanto la loro veste giuridica non inficia la finalità consortile a condizione che quest'ultima sia coerente con quella dei soggetti più sopra individuati.

### **3.2.6. Condizioni di ammissibilità**

Possono essere ammessi a finanziamento i progetti relativi ai prodotti agroalimentari a più alto contenuto di tipicità e di qualità pregiata e prodotti alimentari particolarmente sani, in particolare:

- Prodotti riconosciuti ai sensi del Reg. (CEE) 2081/92 relativo alla protezione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli ed alimentari (D.O.P. e I.G.P. già riconosciute o per le quali sia stata attivata o esista l'intenzione di attivare la procedura di riconoscimento).
- Prodotti ottenuti ai sensi del Reg. CEE 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità (A.S già riconosciute o per le quali sia stata attivata o esista l'intenzione di attivare la procedura di riconoscimento).
- Prodotti ottenuti ai sensi del Reg. CEE n. 2092/91 e Reg. CE n. 1804/99 relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli.
- Prodotti ottenuti ai sensi del Reg. CEE n. 1493/99 e della legge 10/02/92 n. 164 “Nuova disciplina delle denominazione di origine dei vini (DOC, DOCG, IGT già riconosciute o per le quali sia stata attivata o esista l'intenzione di attivare la procedura di riconoscimento) e del Reg. CEE 1576/89 per le bevande spiritose.

- Prodotti contrassegnati da marchi di qualità come definiti al precedente punto 3.2.2.

### **3.2.7. Criteri di selezione**

Come norma di carattere generale verrà preso in considerazione il grado di rappresentatività del Consorzio richiedente il contributo all'interno del comparto di riferimento in termini di produzione e di numero di produttori, rispetto al totale regionale. I Consorzi devono essere regolarmente costituiti e l'intervento per il quale richiedono il contributo deve essere funzionale al raggiungimento degli scopi sociali indicati nell'atto costitutivo.

In sede di emanazione dei bandi annuali, potranno essere individuati, di volta in volta, ulteriori criteri di selezione.

Gli aiuti per la partecipazione a fiere e manifestazioni simili saranno concessi in conformità al punto 14 degli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo”, pertanto beneficeranno degli stessi anche i produttori che non appartengono ai consorzi considerati. La condizione per l'accesso agli aiuti è che i consorzi provvedano ad emanare bandi o avvisi pubblici per consentire la partecipazione di tutti i produttori alle fiere e manifestazioni simili.

Le fiere devono essere almeno di rilevanza nazionale ed internazionale e devono contribuire alla diffusione e alla conoscenza dei prodotti dell'agricoltura sarda.

La selezione dei produttori che saranno ammessi a partecipare alle fiere ed esposizioni dovrà assicurare la presenza delle diverse varietà merceologiche in base all'importanza delle stesse nel mercato, orientativamente rilevata sulla base della PLV (Produzione lorda vendibile).

Le graduatorie verranno formulate in funzione del fatturato raggiunto dai soggetti interessati riguardante in particolare:

- il fatturato annuale totale a cui viene attribuito un valore pari al 30%;
- il fatturato annuale relativo ai prodotti esportati in ambito comunitario a cui viene attribuito un valore pari al 50%;
- fatturato annuale relativo ai prodotti esportati nei paesi extra-comunitari a cui viene attribuito un valore pari al 20%.

## **3.3 Attività di ricerca e sviluppo.**

### **3.3.1. Finalità dell'intervento:**

favorire lo sviluppo dei settori produttivi.

### 3.3.2 Spese ammissibili:

- Sono ammesse a finanziamento le spese relative ad attività di studio e di ricerca a condizione che:
- il progetto sia di interesse generale per il settore considerato;
- i potenziali interessati siano informati che la ricerca è in corso e che potranno usufruire dei relativi risultati. Tali informazione devono essere divulgate in pubblicazioni adeguate, con diffusione almeno a livello nazionale non limitata ai membri di organizzazioni specifiche.
- i risultati dei lavori siano messi a disposizione per poter essere utilizzati da tutte le parti interessate, compresi i beneficiari dell'aiuto, a uguali condizioni in termini di costo e di tempo.

### 3.3.3 Beneficiari:

- imprese agricole di trasformazione costituite in consorzi di cooperative;
- consorzi di privati;
- consorzi misti di cooperative e privati;
- consorzi di tutela a rilevanza nazionale.

Si ritengono assimilabili ai suddetti beneficiari le società consortili, in quanto la loro veste giuridica non inficia la finalità consortile a condizione che quest'ultima sia coerente con quella dei soggetti più sopra individuati.

### 3.3.4 Scheda riassuntiva relativa all'intensità di aiuto e alle spese ammissibili per gli interventi a favore della valorizzazione, promozione e pubblicità dei prodotti agricoli e della attività di ricerca.

Tipologia dell'aiuto	Intensità	Spese ammissibili
Realizzazione e registrazione di marchi comunitari e nazionali ;	50% della spesa ammessa	<ul style="list-style-type: none"><li>- costi di progettazione e realizzazione di documentazione e studi a carattere scientifico, storico, geografico, ed economico, finalizzati alla predisposizione dei dossier a supporto delle richieste di riconoscimento dei marchi DOP/IGP/AS/DOC/IGT/DOCG, etc.</li><li>- sono comprese anche le analisi delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del prodotto oggetto di riconoscimento.</li><li>- costi per la definizione dei disciplinari di produzione o revisione di disciplinari preesistenti e della relazione storico tecnica</li></ul>

		finalizzati alla predisposizione dei dossier - costi per la progettazione e definizione del logo
partecipazione a fiere ed esposizioni ;	50% spesa ammessa	- Costo dell'area espositiva e di allestimento dello stand; - acquisto di materiale di consumo e logistico; - trasporto dei prodotti e dei materiali compresa l'assicurazione; - realizzazione di materiale specifico e pubblicazione di inserti pubblicitari o redazionali sulla stampa specializzata che promuove l'evento fieristico; - spese di viaggio e di soggiorno fino ad un massimo di 2 partecipanti per espositore; - costo di hostess ed interpreti.
studio per la realizzazione di nuovi prodotti e confezioni;	50% della spesa ammessa	le spese strettamente finalizzate al relativo studio;
ricerche di mercato ;	50% della spesa ammessa	- spese per il personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività relativa alla ricerca di mercato), - costo di strumenti e attrezzature, utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; - costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca ;
studi per la rintracciabilità delle produzioni;	50%	le spese strettamente finalizzate al relativo studio
altri interventi di promozione e pubblicità delle produzioni;	50% della spesa ammessa	- acquisto di spazi pubblicitari su stampa, televisione, cartellonistica, internet, etc. - realizzazione di incontri, convegni, conferenze stampa; - ideazione e produzione di materiale promozionale e pubblicitario.
studio per la standardizzazione aspetti chimico/fisici, organolettici e sensoriali del prodotto	50% della spesa ammessa	le spese strettamente finalizzate al relativo studio;

attività di studio e ricerca finalizzata allo sviluppo dei settori produttivi	100% della spesa ammessa con un limite max di 250.000 euro	- spese per il personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca), - costo di strumenti, attrezzature, terreni, fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; - costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti, di know how e di diritti di licenza.
---	--	---

Gli interventi relativi alle azioni di promozione, definite nel punto 3.2.3., saranno finanziati con un aiuto complessivo non superiore ai 100.000 EURO per beneficiario.

### **3.4 Aiuti per le spese di certificazione e controllo.**

#### **3.4.1. Finalità dell'intervento .**

Diffondere la cultura della certificazione obbligatoria e volontaria di prodotto e di processo ed espletare in modo efficiente le attività di controllo al fine di migliorare la qualità della produzione agricola e aumentare il suo valore aggiunto.

#### **3.4.2. Descrizione dell'intervento.**

Azione A) Introduzione di sistemi e tecniche di assicurazione della qualità del prodotto e del processo produttivo, qualora sia imposta dalla legislazione comunitaria o decisa volontariamente dall'azienda produttrice (metodologia HACCP, Norme UNI EN ISO 9000 – 2000, Norme UNI EN ISO 14000 – EMAS, etc).

Azione B) Sostegno agli operatori per l'attuazione dei controlli svolti da organismi indipendenti sull'uso delle denominazione di origine, sull'uso dei marchi biologici, sui sistemi e sui marchi di qualità come definiti nel punto 3.2.2.

#### **3.4.3 Beneficiari.**

Il contributo verrà erogato alle imprese agricole costituite in consorzi di cooperative, ai consorzi di privati, ai consorzi misti di cooperative e privati, ai consorzi di tutela di rilevanza nazionale e a singoli operatori iscritti, anche in forma associata, nell'elenco regionale degli operatori biologici, nelle sezioni: produttori, trasformatori e raccoglitori di prodotti spontanei, purchè non beneficiari di aiuti analoghi ai sensi di norme comunitarie, nazionali e regionali. Gli operatori biologici, inoltre, devono risultare in regola con le disposizioni del punto 6 dell'Allegato III del D.L.vo n. 220/95.

Si ritengono assimilabili ai suddetti beneficiari le società consortili e le associazioni di produttori, in quanto la loro veste giuridica non inficia la finalità consortile a condizione che quest'ultima sia coerente con quella dei soggetti più sopra individuati.

#### **3.4.4 Intensità dell'aiuto e spese ammissibili.**

Per l'azione A) sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- costi delle consulenze esterne riferite alle attività di studio e definizione del sistema di controllo, di progettazione e supporto tecnico svolto da professionisti o società di consulenza, con esperienza specifica sul campo dell'attuazione dei sistemi di gestione della qualità;
- costo delle analisi svolte presso laboratori esterni accreditati;
- tariffa dell'organismo di certificazione accreditato per il rilascio del primo certificato di conformità, comprendente sia il costo dell'attestato che le altre attività (ispettive e amministrative) svolte a tal fine dall'organismo;
- costi di partecipazione del personale a corsi di formazione o altre iniziative di aggiornamento e formazione nel campo della gestione e certificazione della qualità finalizzati alla realizzazione del progetto.

Per quanto riguarda le spese per il sistema di controllo HACCP, per i soggetti in attività sono ammesse le spese per il solo miglioramento del sistema e la formazione del personale, mentre le spese per l'introduzione ex novo del sistema di controllo sono riconoscibili solo per le aziende di nuova costituzione. In ogni caso non sono ammessi investimenti di carattere materiale.

Gli interventi relativi alle azioni di valorizzazione e di introduzione dei sistemi di certificazione saranno finanziati con un aiuto complessivo non superiore a €100.000 per beneficiario e per triennio.

Nel caso di contributo concesso ai consorzi, considerando che i destinatari finali dei servizi sono i soggetti consorziati, l'aiuto concesso potrà superare la soglia massima dei 100.000 euro se il Consorzio è formato da piccole e medie imprese, definite dalla Commissione nella Raccomandazione del 3 aprile 1996. In questo caso il valore dell'aiuto corrisponde al 50% dei costi ammissibili se quest'ultimo importo è superiore ai 100.000 Euro.

Per l'azione B) sono considerate ammissibili le spese di controllo e certificazione effettuate secondo quanto previsto dal Piano Tipo di Controllo, predisposto dagli Organismo di Controllo e Certificazione autorizzati, comprensive delle quote associative, visite ispettive, eventuali analisi, ecc.

Per le spese relative ai controlli sulle produzioni DOP/IGP/AS e sui marchi e sistemi di qualità l'aiuto è ammissibile entro 6 anni successivi all'istituzione del sistema di controllo. L'aiuto viene erogato con la seguente degressività:

100% della spesa ammessa nel primo anno successivo all'istituzione del sistema di controllo, 80% al secondo anno, 60% al terzo anno, 40% al quarto, 20% al quinto anno.



Vengono applicate le stesse condizioni nel caso di controlli volontari o obbligatori nel quadro di sistemi di qualità o altri analoghi, purchè svolgano la funzione di stimolo e di incentivo all'istituzione dei suddetti sistemi di controllo e non siano attività di routine, effettuate da e per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome od organismi indipendenti.

Per le produzioni biologiche viene concesso un aiuto per i controlli di tali metodi esercitati ai sensi del Regolamento (CEE ) 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni ad un tasso del 100% delle spese effettivamente sostenute . Non si applica in questo caso la regola dell' aiuto decrescente.

### **3.4.5 Criteri di selezione**

I consorzi devono essere regolarmente costituiti e l'intervento per il quale richiedono il contributo deve essere funzionale al raggiungimento degli scopi sociali indicati nell'atto costitutivo.

Per entrambe le azioni, verrà preso in considerazione il grado di rappresentatività del consorzio richiedente il contributo all'interno del comparto di riferimento, in termini di produzione e di numero di produttori, rispetto al totale regionale. Questo criterio non si applica ai singoli operatori biologici.

In sede di emanazione dei bandi annuali, potranno essere individuati, di volta in volta, ulteriori criteri di selezione.

### **3.4.6 Modalità di presentazione delle domande di aiuto di cui ai punti 3.2, 3.3, 3.4**

Le domande dovranno essere presentate all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale - via Pessagno n. 4 - Cagliari - entro 60 giorni dalla pubblicazione di avviso nei quotidiani di maggiore diffusione in Sardegna e nel sito Internet dell'Assessorato dell'Agricoltura.

Alla richiesta di finanziamento, datata e firmata per esteso dal legale rappresentante e corredata dalla delibera dell'organo sociale di approvazione dell'iniziativa e di autorizzazione al legale rappresentante alla presentazione dell'istanza, deve essere allegato il progetto e gli eventuali elaborati nonché la documentazione che segue, il tutto in quattro copie:

1. Copia conforme all'originale, secondo le disposizioni vigenti, dello Statuto e dell'atto costitutivo dal quale deve risultare che l'intervento per il quale richiedono il contributo è funzionale al raggiungimento degli scopi sociali.
2. Elenco dei soci .
3. Dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di vigenza e fallimentare.
4. Certificato di iscrizione al Registro delle imprese delle Camere di Commercio e per le cooperative l'iscrizione al Registro prefettizio.
5. Copia conforme all'originale, secondo le disposizioni vigenti, del bilancio dell'ultimo anno, completo di stato patrimoniale e conto economico e di ogni altro elemento occorrente per valutare l'affidabilità dei soggetti richiedenti.

6. Piano dei costi: indicazione dettagliata delle spese preventivate.
7. Nel caso in cui il soggetto richiedente rientri nella definizione di piccola o media impresa data dalla Commissione nella Raccomandazione del 3 aprile 1996 sarà necessario presentare documentazione attestante tale condizione (dichiarazione sostitutiva redatta secondo il D.P.R. 445/2000).
8. Per gli interventi di cui al punto 3.2 la documentazione attestante l'intenzione a richiedere il riconoscimento del marchio o la detenzione dello stesso con l'indicazione del relativo prodotto.
9. La documentazione attestante il diritto alle condizioni di priorità di cui ai punti 3.2.7. e 3.4.5.
10. Dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che l'interessato non abbia riportato condanne penali né sia a conoscenza di essere sottoposto a procedure penali per reati contro la P.A..
11. Relazione tecnica illustrativa del progetto, contenente almeno i seguenti elementi :
  - finalità, obiettivi e valutazione economica della validità reddituale dell'investimento e dei risultati attesi.
  - descrizione analitica delle iniziative previste, con l'indicazione delle attività e dei tempi di attuazione.

***In particolare per l'azione A) relativa agli aiuti per l'introduzione dei sistemi e tecniche di assicurazione della qualità del prodotto e del processo produttivo deve essere presentata anche la seguente documentazione:***

- Relazione tecnica illustrativa del progetto sottoscritta dal richiedente, completa di tutti gli elementi informativi richiesti, secondo lo schema di seguito riportato:
  1. Informazioni di carattere generale :
    - responsabile del progetto;
    - norma/e di riferimento;
    - ente di certificazione individuato;
    - sito o siti interessati al progetto;
    - nome e curriculum dell'eventuale consulente o del personale interno che svilupperà il progetto;
    - nome e curriculum del responsabile del sistema qualità dell'azienda;
    - descrizione delle attività presenti nelle aziende (produzione, trasformazione, commercializzazione);
    - prodotti forniti nell'ambito del sistema qualità;
    - numero di dipendenti dell'azienda;
    - personale destinato alle attività di controllo ed assicurazione della qualità;
    - data prevista di inizio progetto;
    - data presunta di conclusione del progetto;
    - informazioni su eventuale laboratorio interno (disponibilità, coinvolgimento nel progetto, attività di formazione prevista per il personale).

- Descrizione del progetto
  - obiettivi generali del progetto;
  - descrizione sintetica delle fasi operative al fine di rispettare i tempi previsti (definizione dell'esistente, degli obiettivi, dei prodotti e formazione del personale).

***Per l'azione B) relativa agli aiuti per le spese di controllo e di certificazione, esclusi gli operatori biologici, deve essere presentata anche la seguente documentazione:***

- relazione tecnico - economica a carattere previsionale che quantifichi in modo dettagliato, sulla base del piano dei controlli approvato, le verifiche obbligatorie previste, (le analisi obbligatorie, ecc), le tariffe dell'organismo di controllo, i costi annui di controllo previsti per i quali viene richiesto l'aiuto;

***Per l'azione B) relativa agli aiuti per le spese di controllo e di certificazione, esclusivamente per gli operatori biologici, deve essere presentata la seguente documentazione:***

- A) Istanza iniziale contenente i dati del richiedente, il numero di partita IVA , il numero di iscrizione alla Camera di Commercio, la dichiarazione di essere licenziatario di prodotti biologici e di non beneficiare di altri contributi per il controllo e la certificazione, la descrizione generale dell'azienda (superfici, colture, bestiame allevato, linee di trasformazione, ecc.), la stima della produzione sottoposta al regime di controllo;
- B) Preventivo predisposto dall'Organismo di Controllo e Certificazione a cui l'azienda è assoggettata, contenente i costi annui previsti per l'ordinamento produttivo dell'azienda desunti dal tariffario in vigore;
- C) Attestazione dello stato di operatore biologico, rilasciato dall'Organismo di controllo e certificazione.

Nei casi di operatori biologici costituiti in società, deve essere allegata la seguente documentazione societaria (Statuto, atto costitutivo, elenco nominativo dei soci, certificato di iscrizione e vigenza della Camera di Commercio, deliberazione dell'organo sociale di approvazione dell'iniziativa e autorizzazione al legale rappresentante alla presentazione dell'istanza).

**Modalità, fasi e relativi tempi di realizzazione sono articolati come segue:**

- presentazione delle domande e relativa documentazione: entro 60 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso sui quotidiani di maggiore diffusione in Sardegna;
- procedura di istruttoria e selezione dei progetti: entro 60 giorni dalla presentazione delle domande;

- approvazione e pubblicazione della graduatoria dei beneficiari e concessione dell'aiuto : entro 30 giorni dal termine della fase precedente;
- presentazione agli uffici competenti della domanda di anticipazione del 50% dell'aiuto concesso: entro 30 giorni dalla notifica di concessione del contributo. Per le produzioni biologiche il pagamento del totale dell'aiuto concesso avverrà a rendicontazione finale;
- liquidazione dell'anticipazione;
- dichiarazione di compiuta realizzazione del progetto e presentazione dei documenti di spesa per la liquidazione del saldo del contributo: entro massimo 24 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto. Tale termine potrà essere ridotto dandone preventiva comunicazione nel relativo avviso pubblico. Per i controlli sui marchi e sistemi di qualità la rendicontazione dovrà essere prodotta entro il 30 giugno di ogni anno. Per le produzioni biologiche la rendicontazione delle stesse dovrà essere prodotta entro il 31.12 di ogni anno;
- liquidazione del saldo del contributo;

Per le somme anticipate dovrà essere presentato contratto autonomo di garanzia (polizza fideiussoria assicurativa o bancaria) stipulata dal beneficiario per la somma corrispondente all'acconto richiesto e che dovrà rimanere in vigore sino alla liquidazione del saldo.

Al fine della liquidazione del contributo finale deve essere presentata agli uffici competenti la seguente documentazione:

- relazione finale, comprendente la descrizione particolareggiata dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti con riferimento agli obiettivi progettuali su supporto cartaceo e informatico;
- delibera dell'organo amministrativo di approvazione della rendicontazione e dei risultati conseguiti;
- rendicontazione delle spese sostenute, suddivise fra le varie voci contemplate e autorizzate in sede di approvazione del progetto, su supporto cartaceo e informatico;
- giustificativi di spesa in originale e copia regolarmente quietanzati (tutti i giustificativi di spesa devono essere comprovati dall'esibizione di fatture regolarmente quietanzate o documentazione avente valore equivalente) ;
- copia delle relazioni tecnico-scientifiche, dei disciplinari, dei manuali eventualmente prodotti nell'ambito della realizzazione del progetto su supporto cartaceo e informatico;
- - in caso di certificazione il relativo attestato.

**Per le produzioni biologiche è richiesta la seguente documentazione:**

- a) relazione finale, attestante l'attività svolta (coltivazioni, allevamenti, trasformazioni, ecc.), gli obiettivi raggiunti con particolare riferimento alla

- situazione sul mercato dei prodotti biologici ed i costi sostenuti per la certificazione ed il controllo;
- b) rendicontazione delle spese ammissibili sostenute, giustificativi di spesa (fatturazione dell'Organismo di controllo e certificazione) in originale o copia conforme, regolarmente quietanzati;
  - c) autocertificazione a cura del richiedente, dalla quale risulti la permanenza dello stato di operatore biologico licenziatario.

In fase di accertamento finale di tutti gli interventi summenzionati possono essere ammesse compensazioni tra gli importi preventivati per le singole voci di spesa ammissibili, nella misura non superiore al 10% del totale della spesa ammessa, fermo restando l'importo globale approvato e a condizione che vengano rispettati gli obiettivi previsti dal progetto.

Non possono essere compensate le spese relative a categorie di interventi totalmente non realizzati.

### **3.5. Promozione istituzionale.**

L'Amministrazione regionale provvede direttamente allo svolgimento dell'attività di promozione a carattere istituzionale e conformemente agli orientamenti comunitari relativi agli aiuti di stato a favore della pubblicità dei prodotti agricoli (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie C n. 252 del 12.9.2001).

Le attività riguarderanno in particolare l'organizzazione o la partecipazione a mostre e fiere riguardanti i prodotti agro alimentari e alla sponsorizzazione generica di eventi sportivi, di spettacolo e cultura **e convegni ove vengono trattati temi attinenti alla valorizzazione dei prodotti agroalimentare sardi.**

In ogni caso le iniziative di promozione previste non riguarderanno prodotti specifici di singole imprese o gruppi di imprese, né marchi individuali e collettivi.

La promozione istituzionale riguarderà i prodotti di cui al punto 3.2.6.

### **3.6 Riconoscimento delle associazioni di produttori e loro unioni.**

La procedura per il riconoscimento di organizzazioni di produttori agricoli, ad esclusione del settore ortofrutticolo, secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è quella approvata con delibera della Giunta regionale n. 33/16 del 4.10.2001.

### **3.7 Aiuti all'avviamento delle Associazioni dei produttori, loro unioni, e dei Consorzi di tutela.**

#### **3.7.1 Finalità dell'intervento**

L' aiuto mira a favorire ed incentivare il fenomeno associativo, realizzare una maggiore concentrazione dell'offerta e adeguare la produzione alle esigenze del mercato e dei consumatori, con particolare riferimento agli aspetti di sicurezza alimentare.